

Norme & Tributi

Comodato

Torna alla madre la casa abitata dal figlio di 62 anni: nessun rapporto giuridico giustifica il diritto

La disoccupazione ventennale, dopo aver perso il lavoro non fa rivivere l'obbligo di mantenimento.
Patrizia Maciocchi
ntplusdiritto.ilssole24ore.com



Garanzie Sace e del fondo Pmi convertibili in sovvenzioni

LIQUIDITÀ

Fino al 31 dicembre 2021 per chiedere aiuti di importo limitato. Ma serve una legge

Gli anticipi rimborsabili possono essere trasformati in altre forme di aiuto

Paolo Rinaldi

Il quinto emendamento che la Commissione Europea ha approntato al temporary framework ha introdotto notevoli precisazioni e cambiamenti al quadro delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato alle imprese dell'Unione Europea.

Gli aiuti di importo limitato previsti al paragrafo 3.1 sono stati potenziati, prevedendo l'estensione del periodo in cui possono essere richiesti dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021: questa modifica può astrattamente consentire al governo italiano di prorogare di ulteriori sei mesi le disposizioni emergenziali recentemente modificate dalla legge di Bilancio.

Si tratta della moratoria ex articolo 56 del Dl 23/2020, delle garanzie statali previste per i prestiti bancari e le altre forme di finanziamento disciplinate dagli articoli 1 e 13 del Dl 34/2020 e degli interventi del Fondo Patrimonio Pmi ex articolo 26 e Patrimonio Destinato ex articolo 27 del Dl 43/2020. Tutte queste misure temporanee di aiuto possono teoricamente essere prorogate e naturalmente ciò potrà accadere solo attraverso opportuna decretazione e/o diretto intervento parlamentare.

La Commissione Europea si è resa conto che le esigenze di liquidità delle imprese spesso sono state dettate non da squilibri finanziari ma patrimoniali: le perdite di esercizio hanno eroso liquidità e si sono trasformate in patrimoni netti negativi. Ormai il buco finanziario è stato coperto con debiti bancari garantiti, e dunque su questi occorre intervenire se si vuole ripristinare la salute delle imprese.

Per questa ragione, il nuovo punto 23-ter sancisce che «le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione».

Il riferimento espresso alla conver-

sione di garanzie in sovvenzioni è fondamentale per inquadrare l'impatto potenziale di questa modifica: significa che il governo può scegliere di trasformare in sovvenzioni - quindi patrimonio - le garanzie rilasciate da Sace e Fondo di garanzia ai sensi degli articoli 1 e 13 del Dl Liquidità.

È certamente una possibilità fondamentale per poter patrimonializzare le imprese e - alla luce degli altri provvedimenti "estetici" quali la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione o l'intervento sugli ammortamenti - in grado di impattare sul rapporto banca-impresa fondamentale per l'accesso al credito.

Il tema tecnico di come pervenire a questo risultato non è di poca complessità: occorre ricordare che le garanzie sono rilasciate dal governo agli enti garanti (Sace e Mcc) e da questi alle banche, le quali sono titolari di crediti nei confronti delle imprese.

Considerando che il governo avrà convenienza a intervenire proprio nei confronti delle imprese con patrimonio netto 2020 negativo (e il termine per intervenire è molto ampio, sino a tutto il 31 dicembre 2022), esso potrà costituire un criterio di selezione per accedere a questa misura di sostegno.

Non dovrebbe però essere l'unico, in quanto oltre al patrimonio netto negativo le imprese e soprattutto le banche dovranno verificare anche la capacità di rimborso, come prevede anche l'articolo 2086: livelli patologici di rapporto debito/EBITDA dovrebbero poter consentire la conversione in sovvenzione del debito in eccesso.

La misura massima della conversione pare essere fissata nel nuovo e incrementato importo di 1,8 milioni di euro per impresa, incremento patrimoniale determinante per molte Pmi.

Al livello tecnico, il passaggio inevitabile potrebbe essere il trasferimento del credito garantito dalla banca al garante (Sace o Fondo di garanzia) e la successiva trasformazione da parte di quest'ultimo del credito in sovvenzione, con effetto simile alla rinuncia: dovrà essere garantita la neutralità fiscale di questa conversione, per evitarne la imponibilità.

Percorsi già apprezzati in primavera, come la conversione di debito bancario garantito in poste di carattere patrimoniale, divengono ora fattibili e graditi alle imprese, in quanto privi di impatto sulla governance: le sovvenzioni, a differenza di partecipazioni dirette, non attribuiscono di diritti allo stato, seppure certamente saranno da attendersi limitazioni al comportamento dell'impresa, come previsto da altre normative similari.

IL CONVEGNO DE L'ESPERTO RISPONDE



L'INIZIATIVA
Possibile rivedere Telefisco 2021 e ottenere i crediti formativi

Telefisco non si è chiuso con la diretta del 28 gennaio, ma continua anche dopo questa data. Vediamo come.

Telefisco Plus
Dal 3 febbraio è possibile avere nuovamente accesso alla visione di Telefisco in differita, con le relazioni presentate giovedì 28 gennaio, e ottenere i crediti formativi. L'accesso a «Telefisco Plus» è possibile a 19,99 euro per gli abbonati al quotidiano e a 29,99 per gli altri partecipanti. Ma l'acquisto di «Telefisco Plus» consente, dal 4 febbraio, di seguire anche sei relazioni aggiuntive con crediti formativi extra per commercialisti, consulenti del lavoro e notai.

Telefisco Advanced
Formazione e aggiornamento proseguono fino a dicembre con «Telefisco Advanced». A 59,99

euro sono disponibili tutti i contenuti e i servizi di «Telefisco Plus» e, in più, per esempio, otto webinar con gli esperti di Telefisco, da marzo a dicembre 2021, su adempimenti e novità dell'anno.

Nuova chance in caso di problemi tecnici
La partecipazione massiccia all'evento, in alcuni casi, ha determinato rallentamenti nella connessione. Dal 3 febbraio è possibile accedere alla differita di Telefisco, riprendendo eventualmente la visione da dove lasciata e completare così il percorso formativo. L'iscritto può rivedere tutto l'evento, o singole parti-relazioni, senza momenti di controllo. Per questi utenti sarà possibile accedere al questionario e stampare l'attestato per i crediti formativi fino al 28 febbraio.

I DECRETI MISE

Intrattenimento digitale e moda, contributi a fondo perduto

Partono le due misure: agevolazioni assegnate con procedura a sportello

Giuseppe Latour

Contributi a fondo perduto per moda e industria dell'intrattenimento digitale. Il ministero dello Sviluppo economico ha mandato in Gazzetta ufficiale (n. 32 dell'8 febbraio) due provvedimenti, datati 18 dicembre 2020, che attivano misure di sostegno per questi due settori, seguendo uno schema molto simile. Per entrambi si saranno procedure a sportello.

Il primo decreto definisce le modalità e i criteri per richiedere le agevolazioni a sostegno delle piccole imprese che operano nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. La misura, che è stata prevista dal decreto Rilancio, attiva cinque milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti presentati

da piccole imprese «di nuova o recente costituzione che realizzano progetti innovativi e tecnologici».

Il provvedimento mira, così, a sostenere il settore tessile, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione. L'obiettivo è di promuovere i giovani talenti del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. In concreto, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto «riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite dei fondi disponibili».

Sono ammesse le spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, brevetti, programmi informatici e licenze software e, infine, formazione del personale. Le agevolazioni saranno concesse con un procedimento a sportello, i cui dettagli saranno regolati da un provvedimento successivo.

Un provvedimento simile è arrivato anche per l'intrattenimento digitale: in concreto, si parla di vi-

deogiochi. Il Mise, quindi, punta al sostegno «alle fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi». A disposizione ci sono quattro milioni di euro, inseriti in un fondo chiamato "First playable fund".

I prototipi in questione dovranno prevedere spese e costi ammissibili «complessivamente non inferiori a 20 mila euro», essere avviati dopo la data di presentazione della domanda, essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In questo caso, sono ammesse sia le spese per prestazioni professionali e tecniche, che quelle per hardware e licenze di software.

Anche in questo caso, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, «nella misura del 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili». E, anche in questo caso, la procedura prevista è a sportello, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

RISPOSTA A INTERPELLO

Bonus affitti per il negozio con ricavi oltre 5 milioni

La Dre Lombardia riconosce il tax credit al dettagliante per l'attività secondaria

Massimo Celli
Gian Paolo Ranocchi

Via libera al tax credit locazioni (Tcl) per i dettaglianti con più di 5 milioni di ricavi anche se il commercio al minuto è attività secondaria in termini di ricavi. È quanto si ricava dalla risposta a un interpellato (n. 956-2747/2020) da parte della direzione regionale delle Entrate (Dre) della Lombardia.

Il comma 3-bis dell'articolo 28 del Dl 34/2020, precisa che alle imprese esercenti attività di commercio al

dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta spetta nella misura ridotta a 1/3. Per locazioni e concessioni di immobili il 20% in luogo del 60 per cento. Per contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti di aziende comprensivi di immobili, il 10% in luogo del 30 per cento. L'accesso è condizionato alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% mese su mese nel 2020 rispetto al 2019, salvo per chi hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 e per chi opera in un comune per i quali era in vigore lo stato di emergenza al 30 gennaio 2020.

Una questione spinosa riguarda le modalità di applicazione del comma 3-bis alle imprese multiattività che affiancano il commercio al dettaglio ad

altre attività. In quest'ambito si colloca l'interpellato in questione relativo a una società che fabbrica calzature e che gestisce in proprio una serie di negozi anche in un factory outlet center.

Anche in questa risposta apre alla possibilità di fruire del Tcl in relazione ai canoni mensili per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio ovvero, si dice, anche dei locali in cui vengono svolte «contestualmente attività di commercio al dettaglio e di produzione di calzature».

Quindi con un'attrazione anche dei canoni di locazione di immobili ad uso promiscuo. L'aspetto più importante dell'interpellato è che chiarisce che per la qualifica di «impresa esercente attività di commercio al detta-

glio» non rileva il codice Ateco dell'attività prevalente in termini di maggiori ricavi. Nel caso esaminato, infatti, l'attività prevalente era quella relativa all'attività produttiva e quindi per questa via si sarebbe arrivati a una risposta negativa. Ciò che rileva, invece, è se l'impresa svolga comunque, pur come attività secondaria, il commercio al dettaglio e se la risposta è positiva il bonus può spettare. Tesi già sostenuta sul Sole 24 Ore del 31 agosto.

Peraltro l'Agenzia in una risposta a Telefisco ha affermato che per l'applicabilità della più favorevole disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 28 del Dl 34/2020 al comparto turistico recettivo, in presenza di soggetti «multiattività» (tipico caso l'albergo con annesso ristorante), la


qualificazione va effettuata assumendo il principio di prevalenza dei ricavi dell'attività specifica rispetto ai ricavi generali nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Dalla risposta all'interpellato sembra si possa ritrarre che per valutare il superamento o meno della soglia di 5 milioni di euro si debba assumere il totale dei ricavi dell'anno, senza, quindi, parcellizzare il dato in relazione alla sola attività di dettaglio. Per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi la Dre richiama il paragrafo 2.2.5 della circolare 9/E/2020 il che sembra voler significare che anche in questo caso va verificato il dato complessivo.

PROVVEDIMENTO DELLE ENTRATE

Spese scolastiche, dati entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo di ogni anno le scuole statali, paritarie private e degli enti locali devono trasmettere alle Entrate le spese per istruzione scolastica sostenute nell'anno precedente, con i dati degli iscritti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Entro lo stesso termine vanno inviati i rimborsi di spese scolastiche erogati l'anno prima, indicando l'anno di pagamento, la tipologia di spesa e il soggetto rimborsato. L'invio, facoltativo per il 2020 e il 2021, è obbligatorio per il 2022.



Si inviano solo le spese pagate con mezzi tracciati per: tasse scolastiche; contributi obbligatori e volontari, erogazioni liberate dagli istituti o dai loro organi per la frequenza scolastica; erogazioni liberali alle scuole non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell'offerta formativa. Non vanno inviate le spese pagate con F24.

—Marcello Tarabusi
La versione integrale dell'articolo
ntplusfisco.ilssole24ore.com